



L'ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

La finanziaria 2015 ha previsto l'estensione del meccanismo del reverse charge ad una serie di nuove tipologie di operazioni.

Come è noto al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell'IVA, è prevista l'applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal cedente/prestatore all'acquirente/committente, per cui:

- il cedente/prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell'IVA, specificando espressamente che trattasi di operazioni soggetta reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72;
- l'acquirente/committente soggetto passivo IVA è il debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse.

L'art. 1, comma 629 lett. a) Finanziaria 2015 ha esteso il reverse charge anche a:

- prestazioni di servizi, relativi ad edifici, di:
 - pulizia;
 - demolizione;
 - installazione di impianti;
 - completamento.
- trasferimento di:
 - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 Direttiva n. 2003/87/CE;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
 - certificati relativi a gas e energia elettrica. cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis comma 3, lett. a) Dpr n.633/72;
- cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.



SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

Il reverse charge interessa i servizi di pulizia di edifici (uffici, negozi, depositi, supermercati etc.) e non strutture diverse da edifici (cisterne, giardini, piscine, etc..). Il predetto meccanismo non trova applicazione se il servizio di pulizia è riferito a beni mobili e se il cliente non è soggetto passivo IVA (es. privato, condominio).

Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici:

- 81.21.00 pulizia generale non specializzata di edifici;
- 81.20.02 altre attività di pulizia specializzata di edifici, impianti e macchinari industriali.
- 81.29.10.

SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO DI EDIFICI

In relazione alle prestazioni di demolizione di edifici (codici ATECO 43.11.00), installazione di impianti (codici ATECO 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09) e completamento edifici (codici ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.30.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09), il meccanismo del reverse charge si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Per tali ipotesi quindi il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto).

Le prestazioni edili diverse da quelle indicate, se sono rese in subappalto e appaltatore e subappaltatore operano con attività riconducibili alla sezione F, sono soggetti a reverse charge.



Esempio

Si ipotizzi che Alfa SRL appalti la realizzazione dell'impianto elettrico di un nuovo edificio alla Beta SRL e quest'ultima subappalti parte dei lavori alla Gamma SRL.

In base alle disposizioni il reverse charge è applicabile sia alla Gamma SRL (subappaltatore) nei confronti di Beta SRL che alla Beta SRL (appaltatore) nei confronti di Alfa SRL (committente).

Fattura di Beta SRL verso Gamma SRL

Acconto realizzazione impianto idraulico nuovo edificio

Importo € 10.000,00

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6 Dpr n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura

SETTORE ENERGETICO

Come sopra accennato, il meccanismo in esame è stato esteso anche al settore energetico e in particolare:

- trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3 Direttiva n. 2003/87/CE;
- trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis comma 3, lett. a) Dpr n.633/72.

GRANDE DISTRIBUZIONE

La nuova lett. d-quinques estende il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia di:

- ipermercati (cod. ATECO 47.11.1);
- supermercati (cod. ATECO 47.11.2);
- discount alimentari (cod. ATECO 47.11.3).



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



A differenza delle precedenti fattispecie, l'applicazione del reverse charge al caso in esame è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'UE.

ALTRI SETTORI

Il reverse charge rimane applicabile per le operazioni tra non residenti e a cessioni di:

- oro da investimento/materiali d'oro/semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- rottami;
- fabbricati abitativi e strumentali con opzione per imponibilità nel relativo atto;
- telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio;
- microprocessori e circuiti integrati prima dell'installazione in beni destinati al consumo finale;
- materiale e prodotti lapidei provenienti da cave;
- appaltatori nel settore edile nei confronti dell'Expo Milano 2015.

Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.